

MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA NATUZZI S.P.A.

(DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 e s.m.i.)

PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 settembre 2018

INDICE

1. PROFILO DELLA SOCIETÀ	4
2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	6
2.1 La disciplina della responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.....	6
2.2 L’esonero dalla responsabilità amministrativa.....	12
2.3 I Parametri di riferimento: le Linee Guida elaborate dalle Associazioni di categoria.....	13
3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA NATUZZI S.P.A.	14
3.1 Scopo ed implementazione del Modello	14
3.2 I lavori preliminari all’adozione ed all’aggiornamento del Modello della Natuzzi S.p.A.	14
3.3 Punti cardine del Modello	16
3.4 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali.....	16
3.5 Modifiche ed integrazioni del Modello	16
4. ORGANISMO DI VIGILANZA - (ODV)	16
4.1 Individuazione dell’Organismo di Vigilanza - (OdV).....	17
4.2 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza (OdV).....	17
4.3 Riporto nei confronti degli organi societari	19
4.4 Flussi informativi verso l’OdV.....	20
5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ ORGANISMO DI VIGILANZA.....	22
5.1 Segnalazioni da parte di soggetti aziendali o di terzi	22
5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	22
5.3 Sistema delle deleghe.....	22
6. LINEE GUIDA PER LE SOCIETÀ CONTROLLATE ITALIANE	23
6.1 Prescrizioni.....	23
7. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE.....	22
7.1 Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale	22
7.2 Informativa a Collaboratori esterni e Fornitori/Partner	22
8. SANZIONI DISCIPLINARI	25
8.1 Principi generali	25
8.2 Funzione del sistema disciplinare.....	26
8.2.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	26
8.2.2 Misure nei confronti dei dirigenti	27
8.3 Violazioni del Modello.....	27
9. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DEL MODELLO	29
9.1 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci.....	29
9.2 Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Fornitori/Partner	29
10. GOVERNANCE	30
10.1 Il Sistema Organizzativo di Natuzzi S.p.A.....	30
10.2 Principi generali di controllo in tutte le aree a rischio reato.....	31
11. IL CODICE ETICO DI NATUZZI S.P.A.....	32
11.1 Elaborazione ed approvazione del Codice Etico	32
11.2 Finalità e struttura del Codice Etico	32
11.3 Norme di comportamento per gli apicali e per il personale	32
11.4 Responsabilità in materia di controlli interni. Rispetto delle procedure	32

11.5 Le modalità di attuazione e controllo sul rispetto del Codice Etico.....	33
12. I REATI PRESUPPOSTO.....	34
13. REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	42
13.1 Individuazioni delle attività sensibili.	42
13.2 Valutazione del rischio per reati commessi all'estero.....	42
14. LE PARTI SPECIALI.....	43
14.1 Premessa.....	43
14.2 Funzione delle Parti Speciali.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

1. PROFILO DELLA SOCIETÀ

La Natuzzi S.p.A. (di seguito, anche soltanto la “Società”), fondata nel 1959 e guidata da Pasquale Natuzzi, Presidente ed Amministratore Delegato, disegna, progetta e vende divani, poltrone, mobili e complementi d’arredo per uso residenziale.

La società è amministrata secondo il modello tradizionale da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri, nominati il 30 aprile 2018. Lo Statuto prevede che la Società possa essere amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da sette ad undici membri.

Il Collegio Sindacale è stato rinnovato il 27 aprile 2016.

La Natuzzi S.p.A. è la holding di un gruppo di 28 società controllate, di cui 8 italiane e 20 straniere. Con un fatturato pari ad 445,623 milioni di euro, realizzato nel 2017, il Gruppo Natuzzi è la più grande azienda italiana nel settore dell’arredamento ed è uno dei leader mondiali nel segmento dei divani in pelle.

La holding Natuzzi S.p.A. è l’unica azienda non americana del settore “arredamento” quotata a Wall Street dal 1993.

Il Gruppo Natuzzi esporta il 91% della produzione in 122 mercati e detiene le maggiori quote di mercato in Europa con il 46 % e in America con il 32%.

L’assistenza ai clienti e tutta la rete vendita è gestita dalla sede centrale di Santeramo in Colle (Bari) e da uffici commerciali in USA, Cina, Svizzera, Spagna, Giappone, Regno Unito, Brasile, Russia.

Nel settore dell’arredamento, il Gruppo Natuzzi è tra i maggiori investitori in ricerca e innovazione.

Pasquale Natuzzi coordina personalmente questa attività strategica dal Centro Stile di Santeramo in Colle (BA), dove un team di oltre 100 professionisti è interamente dedicato alla qualità progettuale, allo studio delle tendenze e alla scelta dei materiali.

I collaboratori del Gruppo sono circa 5000 tra Italia ed estero.

I prodotti del Gruppo Natuzzi vengono realizzati in 10 stabilimenti integrati verticalmente, in Italia e all’estero (Cina, Brasile, Romania).

Il Gruppo controlla il 92% delle materie prime e dei semilavorati destinati alla produzione acquistandoli direttamente dai mercati di approvvigionamento e trasformandoli in stabilimenti produttivi specializzati nella lavorazione delle pelli, delle strutture portanti in legno o metallo, delle imbottiture e dei prodotti finiti.

Questa integrazione verticale consente di ottenere efficienze e di conseguire livelli qualitativi ottimali.

La produzione viene realizzata dalle mani di esperti artigiani. Un know-how che il Gruppo Natuzzi custodisce e trasmette ai propri collaboratori attraverso attività di formazione. Un impegno costante, sancito sin dal 1995, attraverso la certificazione del Sistema di Qualità secondo le norme ISO 9001, ribadito nel dicembre del 2001 attraverso la Certificazione Ambientale ISO 14001 e confermato nel luglio del 2003 attraverso la Certificazione del proprio Sistema di Gestione Integrato Qualità/Ambiente ISO 9001/2000.

I servizi garantiti dal Gruppo ai propri clienti riguardano principalmente la consegna a domicilio del rivenditore in ogni angolo del mondo, la fatturazione nella valuta locale e una completa assistenza di pre e post vendita.

Il Gruppo provvede internamente alle attività di ricerca e sviluppo dei prodotti, alla progettazione di nuovi stabilimenti, allo sviluppo del software e alla gestione della rete extranet che consente ai clienti di ogni parte del mondo di gestire i propri ordini da postazioni remote.

Modello Organizzativo Natuzzi S.p.A. D. Lgs. 231/01 s.m.i.

La struttura organizzativa della Società e delle sue controllate, con la ripartizione in dettaglio dell'organigramma di ciascuna delle aree e funzioni aziendali, è allegata, sub 1, al presente Modello, quale elaborato dal titolo: Organization Booklet.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

2.1 La disciplina della responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, avente ad oggetto la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, così come modificato ed integrato ha dato attuazione alla delega contenuta nell'art. 11 della Legge n. 300 del 29 settembre 2000, con la quale il Parlamento Italiano autorizzava la ratifica e dava esecuzione a diverse Convenzioni internazionali, quali la “*Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee*”, la “*Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri*” e la “*Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali*”.

In ottemperanza agli obblighi internazionali e comunitari del nostro Paese, il D. Lgs. 231/01 e s.m.i. (di seguito, anche soltanto il Decreto) ha introdotto nell'ordinamento italiano una forma di responsabilità diretta degli enti, delle società e delle associazioni collegata al verificarsi di alcuni tipi di reato.

Tale responsabilità, pur essendo assimilabile a quella penale, viene definita “amministrativa”, giacché, si potrebbe dire, essa è la risultante di una carente, colposa, organizzazione dell'amministrazione dell'impresa, dal momento che è stato possibile che soggetti, agenti nell'interesse di essa, le abbiano apportato benefici o vantaggi mediante la commissione di reati.

L'articolo 1, comma 2 del D. Lgs. 231/01 individua i destinatari della norma prevedendo che “*le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica ed alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica*”.

Tale formula è integrata da quanto disposto dal successivo comma 3, il quale stabilisce che le disposizioni in questione “*non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*”.

Pertanto, destinatari del provvedimento legislativo in oggetto sono:

- gli enti forniti di personalità giuridica;
- le società;
- le associazioni anche prive di personalità giuridica;
- gli enti pubblici economici;
- gli enti privati concessionari di un pubblico servizio.

Per mera comodità, nel prosieguo del testo si farà riferimento a detti destinatari indicandoli, collettivamente, anche soltanto Enti.

Per quanto riguarda il nesso oggettivo di imputazione del reato all'Ente, la responsabilità della persona giuridica sorge in dipendenza della realizzazione di alcuni reati da parte di taluni soggetti individuati dal Decreto medesimo.

In particolare, per quanto concerne la tipologia dei soggetti autori del reato, questi ultimi devono essere legati alla società da un rapporto funzionale o di dipendenza; orientamenti giurisprudenziali attraggono all'interno di tali tipologie anche procuratori speciali, non muniti di particolari deleghe e poteri salvo quello di compiere una singola azione, o alle liti, in forza della rappresentanza loro conferita, pur se per una specifica attività resa nell'interesse della Società.

L'articolo 5 del D. Lgs. 231/01, infatti, fa riferimento:

- a) ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria funzionale;
- b) ai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di rappresentanti e apicali;
- c) ai soggetti che esercitano di fatto la gestione e il controllo dell'ente.

Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità in questione è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai citati soggetti "nell'interesse o a vantaggio della Società" e non "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, comma 1 e 2).

L'ampliamento della responsabilità, quindi, mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Il novero dei "reati-presupposto", contenuto nel testo originario del Decreto, è stato progressivamente ampliato ed, attualmente, i reati ricadenti sotto la sua disciplina sono:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- Truffa (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D. Lgs. 286/98 (art. 416 co. 6 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p. escluso co. 6)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico- mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 co. 2 lett a) n.5 c.p.p.)

4. Reati di concussione e corruzione (art. 25)

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis 1)

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (art. 25-ter)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 co. 1 e 3 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)
- Istigazione alla corruzione fra private (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2 c.c.)

8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater-1) [introdotto dalla L. 7/06, art. 8]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

11. Abusi di mercato (art. 25-sexies)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/98)

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/98)
- 12. Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
 - Lesioni personali colpose (art. 590 co. 3 c.p.)
- 13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)
 - Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)
- 14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)
 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 co 1 lett a-bis, art. 171 co 3, art. 171 bis, art. 171 ter, art. 171 septies, art. 171 octies Legge 22/04/1941 n. 633)
- 15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies) [introdotto dalla L. 116/09, art. 4]
- 16. Reati ambientali (art. 25 undecies) [introdotto dal D. Lgs.121/11, art.2]
 - Inquinamento ambientale (art.452-bis c.p.)
 - Disastro ambientale (art.452-quater c.p.)
 - Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies)
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies)
 - Circostanze aggravanti (art.452-octies c.p.)
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies)
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.)
 - Norme in materia ambientale (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13, art. 256 commi 1, 3, 5 e 6, art. 257 commi 1 e 2, art. 258 comma 4, secondo periodo, art. 259 comma 1, art. 260 bis commi 6, 7, e 8, art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/06)
 - Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973 (art.1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2, art. 3bis comma 1, art. 6 comma 4 L. 150/92)
 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 comma 6 L. 549/93)
 - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (art. 8 commi 1 e2, art. 9 commi 1 e2, D. Lgs. 202/07)
- 17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)
 - Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato (D. Lgs. 25.7.1998 n. 286 art. 22 comma 12 bis)
- 18. Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)
 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p., u.c.)

19. Reati transnazionali [introdotto dalla L. 146/06, art. 3, art.10]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/73)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 286/98)

Laddove, pertanto, i soggetti richiamati all'art. 5 del Decreto commettano uno dei "reati-presupposto" nell'interesse o a vantaggio dell'Ente¹, le sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 231/01 sono:

a) sanzioni pecuniarie.

La sanzione pecuniaria, che consegue sempre al riconoscimento della responsabilità dell'ente, viene applicata con il sistema delle quote², il cui importo è rapportato alle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo esplicito di *"assicurare l'efficacia della sanzione"*.

b) sanzioni interdittive.

Le sanzioni interdittive sono applicate sotto forma di: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni, purché funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Queste sanzioni, ove ne ricorrano i presupposti, possono essere applicate anche in sede cautelare (artt. 45 e seguenti del Decreto).

c) la pubblicazione della sentenza.

La pubblicazione della sentenza può essere disposta solo nel caso venga applicata una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente (art.18 del Decreto).

d) la confisca.

La confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente³, viene sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, laddove sia possibile identificarlo, ai sensi dell'art.19 del Decreto.

¹ La responsabilità dell'Ente sussiste anche quando l'autore non è stato identificato o non è imputabile oppure qualora il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 del Decreto).

² Per quota si intende una unità di misura finanziaria il cui valore va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di 1549 ciascuna.

³La confisca per equivalente o per valore è una fattispecie peculiare per mezzo della quale si confiscano utilità patrimoniali di valore corrispondente nella materiale disponibilità del reo, non essendo possibile agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prezzo del reato.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà (rispettivamente, quanto al loro importo ed alla loro durata), mentre ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui l'Ente, ai sensi dell'articolo 26, 2° comma del Decreto, *“impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento”*.

L'articolo 4 del Decreto stabilisce, inoltre, le condizioni affinché l'ente possa essere chiamato a rispondere, come accennato in precedenza, anche in relazione a reati commessi all'estero.

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione del fatto di reato all'Ente, appare opportuno sottolineare che la responsabilità della persona giuridica va ricollegata ad un **difetto di organizzazione, consistente nel non aver adottato ed efficacemente attuato un piano di gestione e controllo delle modalità attraverso le quali sono svolte le attività aziendali, volto a prevenire la commissione dei reati specificatamente elencati nel Decreto** e di quelli che, in futuro, il Legislatore vorrà ricondurne sotto la sua applicazione.

Pertanto, qualora uno di tali reati fosse commesso, la responsabilità dell'Ente è esclusa allorché esso dimostri all'Autorità giudiziaria:

- 1) di aver in vigore un sistema di procedure idonee a prevenire reati della specie di quello compiuto (ciò che il Legislatore ha riassunto con la locuzione *“adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*);
- 2) che sia stato affidato ad un organismo di vigilanza della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di sovrintendere al funzionamento ed all'osservanza delle procedure;
- 3) che tale organismo svolga effettivamente la sua funzione e non ometta di procedere ad adeguati ed opportuni controlli;
- 4) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo, in maniera fraudolenta, le procedure disciplinanti i comportamenti mediante i quali è stato posto in essere lo specifico reato.

In sostanza, dall'esito positivo del giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controlli che il Giudice penale sarà chiamato a formulare potrà scaturire l'esonero di responsabilità della Società.

2.2 L'esonero dalla responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, quindi, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, ha previsto una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che la propria organizzazione aziendale sia stata strutturata sulla base delle indicazioni contenute nei punti 1-4, appena elencati.

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione del sistema di deleghe e poteri vigenti nell'Ente ed al rischio di commissione dei reati - i modelli di organizzazione e gestione di cui al punto 1) dell'elencazione che precede, debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- I. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
- II. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

- III. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- IV. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- V. introdurre un sistema disciplinare interno, in applicazione del quale l'Ente possa sanzionare, anche, il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2.3 I Parametri di riferimento: le Linee Guida elaborate dalle Associazioni di categoria

Il Legislatore, dopo aver indicato il contenuto “minimo” del Modello, ha previsto al comma III dell'art. 6 del Decreto, che il Modello può essere adottato sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate ed aggiornate prima nel maggio 2004, poi nel marzo 2008, e da ultimo nel marzo 2014. Successivamente molte altre Associazioni settoriali, hanno redatto le proprie Linee Guida tutte tenendo in considerazione i principi già enucleati dalla Confindustria, le cui Linee Guida costituiscono, quindi, l'imprescindibile punto di partenza per la corretta costruzione di un Modello e quindi anche delle società del settore in cui opera la Natuzzi S.p.A.

Infatti nell'elaborazione dello stesso si è tenuto conto, tra l'altro, delle linee guida per la costruzione di un sistema di organizzazione, gestione e controllo tracciate dalla Confindustria e dalla Federlegno-Arredo a cui aderisce la Natuzzi S.p.A. nonché delle *rules and best practices* americane indicate o, a seconda dei casi, raccomandate dalle normative statunitensi per le società quotate al New York Stock Exchange e dalla Security Exchange Commission.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA NATUZZI S.P.A.

3.1 Scopo ed implementazione del Modello

La Natuzzi S.p.A., pur essendo facoltativa l'implementazione in azienda del D. Lgs. 231/01 e s.m.i., ha optato sin dal 2004 per la scelta di adottare un sistema di organizzazione e controlli che possa configurare un modello organizzativo e di gestione aziendale idoneo a prevenire la commissione di reati, in linea con la consolidata policy aziendale rivolta all'osservanza dei principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria posizione e dell'immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti. Conseguentemente, ha ritenuto conforme a tale policy il procedere alla definizione di un modello di organizzazione e di gestione adeguato a quanto previsto dal D. Lgs. 231/01 (di seguito denominato il "Modello").

Tale decisione, anche in virtù dell'applicazione del Codice Etico del Gruppo Natuzzi, è stata presa nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché essi seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

3.2 I lavori preliminari all'adozione ed all'aggiornamento del Modello della Natuzzi S.p.A.

Pertanto, sulla base delle esigenze a cui il "modello" deve rispondere secondo il D. Lgs. 231/01 e s.m.i., si è proceduto a:

- i. condurre una prima fase di *risk analysis*, mirata a prefigurare nell'ambito di quali attività, processi sensibili e/o aree aziendali⁴ potessero essere commesse una o più delle azioni che corrispondono alle fattispecie criminali elencate dal Legislatore e le modalità con cui ciò potrebbe accadere. Per la descrizione della struttura organizzativa della Natuzzi si rimanda all'Allegato 1;
- ii. esaminare le procedure esistenti dirette a regolare le fasi di formazione, assunzione ed esecuzione di determinate decisioni che potrebbero, teoricamente, essere dirette, oltre che a scopi leciti e relativi all'oggetto sociale, anche a violare norme di legge⁵;
- iii. rilevare le linee guida e le prassi consolidate ma non formalizzate per iscritto applicate nelle fasi di formazione e/o assunzione e/o esecuzione di determinate decisioni che potrebbero,

⁴ Per aree aziendali, ai fini del presente Modello, si intendono l'insieme degli uffici facenti parte di direzioni aziendali la cui operatività si svolge esercitando attività nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati (cd. processi sensibili). I processi (o attività) sensibili si distinguono in:

i) attività "operative", costituite dai processi aziendali nel cui ambito possono essere (direttamente) commessi i reati-presupposto (es.: "gestione dei contributi pubblici", per quanto si riferisce al reato di malversazione);
ii) attività "strumentali", costituite dai processi aziendali attraverso i quali possono essere creati, in astratto, i mezzi o le modalità per la commissione dei reati; in altri termini, i processi che favoriscono o rendono possibili comportamenti costituenti direttamente fattispecie di reato (solitamente attività di gestione di strumenti di tipo finanziario, per es. i rimborsi spese ai dipendenti attraverso i quali, se fittizi, crearsi la provvista per i reati di corruzione).

⁵ Le operazioni condotte in tale fase si possono, in linea di massima, sintetizzare come segue:

- a) Si è proceduto ad esaminare le procedure aziendali in vigore, adottate dall'impresa per regolare i flussi organizzativi, al fine di identificare quali tra queste procedure incidano ovvero siano relative alle attività aziendali nel cui svolgimento possono essere commessi reati.
- b) A seguito di tale esame, sono state estrapolate le procedure d'interesse ai fini dell'adeguamento dell'impresa ai dettami del Decreto e si è proceduto a valutare se l'articolazione di ciascuna di esse fosse già di per sé idonea a prevenire la commissione dei reati.
- c) All'esito di tale valutazione, sono state individuate quali fossero le procedure mancanti e quali, invece, gli adattamenti necessari per le procedure aziendali in vigore, in relazione ai reati da prevenire.

teoricamente, essere dirette, oltre che a scopi leciti e relativi all'oggetto sociale, anche a violare norme rilevanti ai fine del Decreto;

- iv. prevedere aggiustamenti delle procedure esistenti oppure predisporre nuove e specifiche procedure, protocolli, misure organizzative (di seguito, collettivamente definiti solo le "procedure") diretti a regolare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire, nel caso in cui le procedure fossero in tutto o in parte carenti oppure non fossero formalizzate essendo esse meramente verbali o frutto di prassi consolidata⁶;
- v. individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie adottate dalla Società e valutarne l'idoneità ad impedire la commissione dei reati.

Obiettivo del Modello è la definizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, da svolgersi anche e principalmente in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione dei reati elencati nel Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle attività a rischio (cd. aree/processi aziendali sensibili) e la loro conseguente formalizzazione, il Modello assolve alle seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito sanzionato, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei riguardi della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la stessa fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali a cui il Gruppo Natuzzi intende attenersi nella conduzione del proprio *business*;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

⁶ Per quanto attiene a dette procedure, come sopra collettivamente definite, si precisa che sono state adeguate oppure, a seconda del caso, predisposte sulla base dei principi che seguono:

1. Nessuno deve poter gestire in totale autonomia ed indipendenza alcun processo aziendale. Il coinvolgimento nelle diverse tappe di ogni procedura di più unità organizzative aziendali, inserite in funzioni appartenenti a linee di dipendenza gerarchica diversa, dovrebbe avere come risultato il rendere particolarmente difficoltoso l'aggiramento dei punti in cui si articola la procedura, specialmente quando ciò sia determinato da finalità criminali; salvo che non ci sia una volontà condivisa tra più soggetti di commettere il reato e di eludere il modello (cd. Elusione fraudolenta, art. 6, 1° comma, lettera C, D. Lgs. 231/01).
2. Le iniziative e le operazioni potenzialmente a rischio di violazione di norme oppure di poter essere usate come strumento per commettere reati devono essere oggetto di un processo decisionale regolato ed obiettivamente riscontrabile, in qualsiasi momento e stato della procedura, anche per quanto attiene ai risultati (cd. Tracciabilità).
3. Ogni deroga alla procedura, se non espressamente autorizzata o approvata esclusivamente dalle funzioni aziendali indicate come titolate a concederla, comporta l'immediato blocco dell'iniziativa.
4. Ognuna delle attività nello svolgimento della quale c'è la possibilità di commettere uno dei reati tra quelli specificati ex D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i., va, pur nei limiti di una fluida operatività aziendale:
 - congruamente motivata da chi la intraprende o la propone;
 - analizzata da soggetto diverso da questi ed inquadrato in una diversa linea gerarchica;
 - approvata da chi abbia effettivo potere ed autorità per intervenire, anche modificando quanto sottoposto al suo vaglio;
 - resa possibile attraverso atti o comportamenti di altri soggetti aziendali che non hanno preso parte alle fasi precedenti della procedura.
5. Le informazioni ed i supporti cartacei o informatici rilevanti per l'esecuzione della procedura devono essere raccolti e conservati per eventuali verifiche e riscontri.
6. Tali procedure devono essere predisposte e redatte in modo da non apparire distanti ed avulse dalle finalità tipiche dell'organizzazione aziendale, quali l'efficienza/efficacia dei rapporti interfunzionali, la semplificazione delle complessità, la riduzione degli sprechi e delle inefficienze, l'ottimizzazione in genere.

3.3 Punti cardine del Modello

I punti cardine del Modello sono:

- quanto alla sua elaborazione
 - (a) la Mappatura delle aree di attività a rischio dell'azienda⁷, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più elevata la possibilità che siano commessi i reati;
 - (b) l'evidenza delle fasi principali che caratterizzano le singole operazioni a rischio;
 - (c) con riferimento alle aree di attività ed ai processi sensibili ed, in particolare, delle fasi principali che caratterizzano le singole operazioni a rischio: la rilevazione delle procedure aziendali esistenti; la verifica della completezza e della idonea formalizzazione delle stesse ovvero della necessità di una loro integrazione; la conformità della normativa interna con i principi della separazione delle funzioni, della definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate e con i principi specificati nel presente Modello;
- quanto alla sua attuazione e funzionamento
 - a) l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure esistenti e rilevanti quanto alla loro funzione, anche, di presidio ex D. Lgs. 231/01;
 - b) l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti per l'attuazione di quanto previsto nel Modello;
 - c) la verifica dei comportamenti aziendali, nonché dell'effettività (effettivo rispetto) ed efficacia del Modello;
 - d) un adeguato sistema sanzionatorio e la sua effettiva applicazione.

3.4 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali

Il Modello è costituito dalla presente "Parte Generale" e dalle singole "Parti Speciali", predisposte per i diversi tipi di reato contemplati nel Decreto e che potrebbero essere commessi nello svolgimento delle attività aziendali.

3.5 Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lett. a, del Decreto) l'approvazione di tutte le successive modifiche e integrazioni del Modello stesso è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

Sarà sua cura, pertanto, integrare il presente Modello – anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza - mediante apposita delibera, con ulteriori Parti Speciali relative a diverse fattispecie di reato che, per effetto di altre normative, risultino in futuro inserite o, comunque, collegate all'ambito di applicazione del Decreto 231/01 e s.m.i.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA - (OdV)

⁷ La mappatura delle aree di attività a rischio dell'azienda sono indicate nelle specifiche parti speciali del Modello.

4.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza - (OdV)

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, lett.b, del Decreto in merito alla composizione dell'OdV, il Consiglio d'Amministrazione della Società ha inteso configurarlo sotto forma di organo collegiale composto da due oppure da tre membri, di comprovata esperienza e competenza. Essi sono nominati dal Consiglio d'Amministrazione che ne determina il numero effettivo e la remunerazione.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, l'OdV potrà avvalersi, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, delle risorse aziendali – umane e tecniche – della Società o delle sue controllate che considerasse necessarie per l'adempimento di tali compiti.

La nomina quale componente dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità, rispettabilità, indipendenza, continuità d'azione, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs. 231/01 e s.m.i. o per altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica sino alla scadenza del 90° giorno successivo all'effettivo termine di durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato o fino a revoca per giusta causa; fatto salvo il mantenimento dei suddetti requisiti di soggettività e di assenza di cause d'incompatibilità con la nomina, la perdita dei quali rappresenterà giusta causa di revoca al pari di una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico.

Al fine di garantire la stabilità e le prerogative dell'OdV, la revoca dei poteri e l'attribuzione degli stessi ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

In tale circostanza l'OdV potrà far pervenire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale le proprie osservazioni in merito.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

L'OdV della Società sarà preposto a:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, interni ed esterni alla Società, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- verificare la reale efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, anche alla luce delle segnalazioni ricevute da parte dei soggetti operanti per l'azienda o per conto

di essa oppure da parte del Collegio Sindacale, dell'Internal Auditing e/o della società di revisione;

- valutare la necessità di proporre al Consiglio di Amministrazione, eventuali aggiornamenti/implementazioni del Modello, con particolare riferimento ai cambiamenti della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale oppure del quadro normativo di riferimento.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- raccogliere, analizzare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi, nella misura in cui lo ritenga necessario, con le funzioni aziendali, con il Collegio Sindacale, con l'Internal Auditing, con la società di revisione per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree di rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle aree aziendali svolgenti attività ritenute sensibili ai sensi e per gli effetti del Decreto. L'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ed è il destinatario di segnalazioni da parte del management di eventuali situazioni aziendali che possano esporre l'impresa al rischio di reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello e verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, osservanza di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze e finalità del Decreto.

Da un punto di vista operativo è affidato all'OdV il compito di:

- verificare l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia del modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D. Lgs n. 231/01;
- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- condurre ricognizioni interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nella parte speciale del Modello;
- verificare che gli elementi previsti nella parte speciale del Modello per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/01, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- formulare delle proposte al Consiglio di Amministrazione per eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;

- significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- definire gli aspetti attinenti alla continuità della propria azione (p.e. la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV, ecc), disciplinare il proprio funzionamento interno e formulare un regolamento delle proprie attività.

Il D. Lgs. 231/07, che ha introdotto i reati in materia di riciclaggio e ricettazione tra i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti, dispone che l'OdV ha il compito di:

- comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni in materia di identificazione del cliente e disposizioni procedurali per prevenire il riciclaggio;
- segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le operazioni sospette;
- comunicare entro 30 giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni relative alla limitazione all'uso di contante e dei titoli al portatore e al divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, di cui hanno notizia;
- comunicare entro 30 giorni alla Uif le infrazioni relative agli obblighi di registrazione (art. 36 D. Lgs. 231/07) di cui ha notizia.

Inoltre:

- le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando l'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento propria del Consiglio di Amministrazione;
- l'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/01;
- l'OdV può avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza si coordina con i diversi responsabili delle altre funzioni aziendali per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna (modulistica, fogli di lavoro, etc.) necessaria al funzionamento del Modello stesso, assistendo la Società, laddove richiestogli da quest'ultima, nelle iniziative formative verso i destinatari di tali documentazioni, miranti a facilitarne la comprensione e l'utilizzo.

4.3 Rapporto nei confronti degli organi societari

L'OdV della Società riferisce per iscritto e con periodicità semestrale circa la sua attività e gli esiti delle proprie verifiche al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

L'OdV della Società potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello oppure a situazioni specifiche.

4.4 Flussi informativi verso l'OdV

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni informazione proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e devono riguardare condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, oppure violazioni del Modello.

Devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmessi all'OdV:

- le informazioni riguardanti condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i “reati presupposto” e che possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, il Gruppo Natuzzi;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- i rapporti preparati dai responsabili di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del Decreto Legislativo n. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione o comunque senza seguito di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata;
- le notizie relative a commesse attribuite alla Società da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- notizie riguardanti erogazione di sussidi, finanziamenti, contributi economici da parte di enti pubblici, italiani o comunitari, a favore della Società.

4.4.1 Canali destinati alle segnalazioni

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni del Modello, è istituita la casella di posta elettronica odv@natuzzi.com.

Le segnalazioni possono altresì essere comunicate, anche in forma anonima, all'indirizzo Organismo di Vigilanza Natuzzi SpA, Via Iazzitiello 47, 70029 Santeramo (Bari).

La NATUZZI S.p.A. vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L'OdV avrà il compito di assicurare la riservatezza del nome del segnalante e del contenuto della segnalazione.

Le segnalazioni verranno verificate, anche con l'utilizzo di funzioni aziendali o consulenti esterni. Qualora l'unica prova a sostegno del fatto segnalato sia la parola del segnalante, l'OdV chiederà a quest'ultimo l'autorizzazione a comunicarlo alle funzioni aziendali o alle Autorità competenti.

4.4.2 Tutela del segnalante

La Società assicura al segnalante la più ampia tutela da forme di ritorsione o discriminazione che potessero essere fatte nei suoi confronti.

A tal fine, l'OdV è tenuto a monitorare l'evoluzione della vita lavorativa del segnalante e, qualora dovesse ravvisare la realizzazione di qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti, dovrà comunicarlo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale che adotterà le sanzioni previste dal codice disciplinare per le mancanze più gravi, ovvero all'Ispettorato nazionale del lavoro in caso di ritardi od omissioni dell'organo apicale della Società.

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Segnalazioni da parte di soggetti aziendali o di terzi

I componenti degli organi sociali e degli organi di controllo, anche delle società controllate, il personale dipendente e i terzi incaricati di svolgere attività per conto della Società in aree o materie sensibili ai fini del Decreto sono tenuti ad informare l'OdV dei fatti che costituiscono violazione del Modello Organizzativo e, in generale, di fatti o comportamenti ricadenti nelle fattispecie criminose elencate al precedente punto 2.1.

5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni, anche officiose, di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV della Società le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità che, in qualsivoglia forma, siano relative o facciano riferimento alla Società o sue controllate o collegate, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione, o di chiusura senza seguito, di tali procedimenti con le relative motivazioni.

5.3 Sistema delle deleghe

All'OdV deve essere comunicato il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società, i testi di ciascuna di esse ed ogni mutamento delle stesse.

6. LINEE GUIDA PER LE SOCIETÀ CONTROLLATE ITALIANE

6.1 Prescrizioni

La capogruppo Natuzzi S.p.A. predispone il Codice Etico e trasmette il proprio Modello alle proprie controllate ai cui principi e contenuti esse devono ispirarsi nell'adozione del proprio modello organizzativo e successivi aggiornamenti.

Tali società adottano con la massima tempestività mediante delibera dei propri organi amministrativi e sotto la propria responsabilità un proprio Modello ex D. Lgs. 231/01 ispirandosi al modello della Capogruppo.

Le società controllate comunicano all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo l'adozione del proprio "modello 231" assicurando la prevenzione dei fatti di reato attraverso idonee misure di organizzazione e controllo interno.

Ciascuna società controllata cura l'attuazione del proprio modello e nomina un proprio organismo di vigilanza anche solo monocratico. Nelle società di piccole dimensioni, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere svolte dall'organo amministrativo.

7. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

7.1 Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale

L'implementazione del sistema/modello organizzativo teso ad evitare la commissione degli specifici reati va completata con attività di sensibilizzazione e formazione del personale della Società all'adozione ed alla stretta osservanza di dette procedure; eventualmente avviando, in tal senso, una prima fase diretta al top-management ed al management delle aree aziendali ed unità operative maggiormente esposte al rischio di compiere determinati reati e, successivamente, assegnando a costoro il compito di istruire in merito le risorse umane loro affidate nonché di sensibilizzare, sulla policy adottata dalla Società in questa materia, i professionisti, i collaboratori ed, in genere, il personale esterno alla Società della cui opera ed assistenza tali soggetti si avvalgono.

Infatti, mediante la diffusione e comunicazione:

- a) del Codice Etico ovvero di alcuni dei principali obblighi in esso contemplati (ad es. il rispetto della Legge, l'impostazione dei rapporti con la P.A. sulla base della correttezza e trasparenza, la legittimità, convenienze e congruità di ogni transazione, ecc.);
- b) delle procedure adottate per disciplinare la fase di formazione ed attuazione di decisioni ed, in generale, per il compimento di attività aziendali, specie per quanto attiene alle azioni a cui si può far ricorso anche per il compimento di reati nonché di quei protocolli e disposizioni aziendali la cui mancata osservanza può determinare una violazione di legge;
- c) dell'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza delle violazioni rilevanti al sistema organizzativo e di gestione (Modello), posto in essere dalla Società per prevenire la commissione di reati;

alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, delle sue controllate oppure delle loro unità organizzative nonché ai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di costoro, si potrà escludere che qualunque soggetto operante in azienda o per conto di essa possa giustificarsi adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali, in merito a quanto precede.

Tale attività di formazione continuativa del personale rivolta verso la conoscenza e l'attuazione della diffusione del Modello nel contesto aziendale è gestita dalla Direzione Organization, HR & Legal della Società.

7.2 Informativa a Collaboratori esterni e Fornitori/Partner

In particolare, per quanto attiene ai soggetti esterni alla Natuzzi S.p.A. e della cui collaborazione essa si avvale (professionisti, consulenti, rappresentanti, ecc.) i quali, per la natura delle prestazioni e delle attività svolte a favore o nell'interesse della Società, potrebbero incorrere in violazioni delle norme richiamate nel Decreto, è necessario render nota l'esistenza del Modello, la politica che la Società persegue per il rispetto degli obblighi di legge, eventualmente sintetizzando i contenuti delle principali procedure (ad esempio, linee guida per il conferimento degli incarichi, procedura applicata per gli acquisti "extra-produzione" nella parte in cui riguarda tali soggetti, ecc.), del Codice Etico attraverso l'effettiva consegna di una copia di quest'ultima oppure un richiamo a quanto contenuto in proposito nel sito aziendale con l'invito a prenderne conoscenza e visione, osservandoli per quanto riferibile a tali soggetti esterni.

I contratti, le intese, gli incarichi sottoscritti con Collaboratori esterni e Fornitori/Partner (per es. i cd. conti-lavoro) dovranno prevedere l'immediata risoluzione del contratto, in danno del collaboratore e/o fornitore, allorquando costui infranga i contenuti del Modello e del Codice Etico che ne è parte essenziale ed integrante, per la parte che lo riguarda e lo impegna, oppure compia un determinato reato presumendo di farlo nell'interesse e a vantaggio della Società; inoltre, in detti accordi, dovrà essere disciplinata apposta pattuizione che contempli l'obbligo da parte del Collaboratore esterno e/o del Fornitore/Partner di tenere la Società indenne e manlevata da ogni pregiudizio che le possa derivare da eventuali infrazioni di Legge da costui commesse.

8. SANZIONI DISCIPLINARI

8.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte dal Modello stesso ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure aziendali e del Codice Etico che compongono il Modello.

La Società, al fine di attuare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha adottato procedure organizzative per disciplinare attività che possono costituire processi sensibili al rischio di commissione di illeciti penalmente rilevanti da parte dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti o di chi svolga anche solo di fatto per conto della Società delle funzioni nell'ambito delle attività oggetto della specifica procedura.

La commissione di illeciti penalmente rilevanti ai sensi del citato decreto legislativo può arrecare danni rilevanti alla Società ed ai suoi azionisti, sia in termini di declaratorie di responsabilità della Società, sia di assoggettamento della stessa a sanzioni amministrative, pecuniarie o restrittive, che di natura indennitaria.

Tutti i destinatari delle procedure adottate dalla Società sono tenuti, con riferimento all'oggetto delle medesime, a conformarsi in ogni momento alle loro prescrizioni e contenuti nonché alle norme di legge e regolamentari applicabili ed al Codice Etico vigente.

Le procedure sono state adottate affinché:

- (a) i poteri coinvolti, i ruoli e le funzioni attribuite e le conseguenti responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- (b) i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- (c) ogni operazione, transazione, azione nell'ambito della procedura considerata sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- (d) si persegua un principio di separazione di funzioni per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- (e) si documentino i controlli, anche di supervisione, svolti nell'ambito della procedura medesima;
- (f) nessun soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendone l'ignoranza.

Qualsivoglia condotta non conforme non potrà ritenersi attribuibile alla Società o svolta per suo conto o interesse; sarà qualificata quale inadempimento grave del rapporto di lavoro o di altro rapporto contrattuale tra colui che ha commesso l'atto ovvero ha ommesso di compiere quanto dovuto e la Società e sarà assoggettata alle sanzioni disciplinari applicabili (richiamate nella sezioni che seguono) ivi incluso, ove ne ricorrano i presupposti e trattasi di lavoro subordinato, il licenziamento per giusta causa. Qualora la condotta, commissiva od omissiva, sia riferibile ad un soggetto non legato da vincolo di subordinazione lavorativa si darà applicazione alle misure previste nel successivo par. 9.

In caso di dubbi sulla condotta da tenere in concreto in relazione ad aspetti che si riferiscano all'oggetto delle procedure, i destinatari delle medesime sono tenuti a rivolgersi al superiore gerarchico o alla Direzione Organization, HR & Legal per ricevere le opportune indicazioni.

Con specifico riferimento al sistema sanzionatorio applicabile alla violazione delle previsioni del Codice Etico e delle procedure adottate dalla Società, ogni informazione in merito potrà essere richiesta alla Direzione Organization, HR & Legal.

I destinatari delle procedure organizzative adottate dalle Società sono tenuti a segnalare ogni condotta all'interno dell'azienda che non sia conforme a dette procedure o al Codice Etico aziendale o a norme di legge o regolamenti vigenti, al proprio superiore gerarchico e alla Direzione Organization, HR & Legal, che provvederanno a trattare in via riservata detta segnalazione senza alcuna conseguenza all'interno della Società per chi effettuerà detta segnalazione.

Riferimenti:

- Codice Etico vigente
- Procedure organizzative interne vigenti
- Artt. 2104-2106 c.c.
- art. 2119 c.c.
- CCNL per i lavoratori di industrie del settore legno e sughero e di quello del Commercio in vigore
- CCNL Dirigenti in vigore
- art. 7, Legge n. 300/70

8.2 Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

8.2.1 Misure nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante

Nel caso di violazione delle misure previste dalla presente Parte Generale a tutela del segnalante di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione dell'ente, si applicano le sanzioni di seguito previste per le mancanze più gravi.

Alle stesse sanzioni soggiace chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

8.2.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. In ragione di ciò, ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione ed i contenuti del Modello.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale della Società è costituito dalle norme del Codice Civile, dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL per i lavoratori di industrie del settore legno e sughero e di quello del Commercio.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento ai provvedimenti disciplinari ed alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del CCNL oppure dalle altre applicabili disposizioni di legge e dalla giurisprudenza.

L'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, competono alla Direzione Organization, HR & Legal.

8.2.3 Misure nei confronti dei dirigenti

Quando la violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, è compiuta da dirigenti, il Consiglio di Amministrazione o, laddove nominato, l'Amministratore Delegato applica nei confronti dei responsabili la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti Industriali.

L'OdV deve essere informato del procedimento di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello.

Quale sanzione specifica potrà essere disposta, anche su proposta dell'OdV, la revoca o la sospensione delle deleghe o delle procure eventualmente conferite al dirigente stesso.

8.3 Violazioni del Modello

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, e quanto previsto in materia di violazioni disciplinari da parte dell'applicabile CCNL, i comportamenti sanzionabili, corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- incorre nel provvedimento di “richiamo verbale” il lavoratore che commetta violazioni di minor rilievo delle procedure interne previste o richiamate dal presente Modello oppure adottati, nell'espletamento di attività aziendali, comportamenti parzialmente non conformi alle prescrizioni del Modello e senza che tale non conformità costituisca violazione di un obbligo di legge o di regolamentazioni applicabili alle società quotate;
- incorre nel provvedimento di “ammonizione/richiamo scritta/o” il lavoratore che sia recidivo nel commettere violazioni di minor rilievo delle procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e senza che tale non conformità costituisca violazione di un obbligo di legge o di regolamentazioni applicabili alle società quotate;
- incorre nel provvedimento di “multa” il lavoratore che commetta violazioni di rilievo delle procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del

Modello che esponga la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;

- incorre nel provvedimento di “sospensione” il lavoratore che commetta violazioni di maggior rilievo delle procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adottate, nell’espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello che comportino la violazione da parte della Società di una disposizione di legge o regolamentare applicabile alle Società quotate;
- incorre nel provvedimento di “licenziamento” il lavoratore che commetta gravi violazioni delle procedure interne previste o richiamate dal presente Modello, oppure adottate nell’espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati oppure comportino la violazione da parte della Società di una disposizione di legge o regolamentare applicabile alle Società quotate che esponga la Società al pagamento di ammende o a sanzioni di qualsiasi tipo o natura.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate e graduate anche tenendo conto:

- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell’OdV e del responsabile della Direzione Organization, HR & Legal, rimanendo quest’ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell’OdV e sentito il superiore gerarchico dell’autore della condotta censurata.

9. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DEL MODELLO

9.1 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci

La violazione del Modello da parte di Amministratori e Sindaci della Società va denunciata senza indugio all'OdV dalla persona che la rileva. Se la denuncia non è manifestamente infondata, l'OdV ne informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale, i quali provvedono a investire della questione gli organi da essi presieduti. Gli amministratori ed i sindaci, risponderanno verso la Società ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, degli artt. 2392 e 2407 c.c.

9.2 Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Fornitori/Partner

Come già previsto in altra parte del Modello, ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni, dai Fornitori/Partner ma anche da semplici fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nei contratti o negli accordi di collaborazione o fornitura, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo in danno, e con il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti dalla Società nonché del pregiudizio che da tale risoluzione sia occorso alla Società.

Devono essere, inoltre, espressamente richiamate nei relativi contratti o lettere di incarico, una specifica manleva a favore della Società e la facoltà di quest'ultima di richiedere il risarcimento qualora da tali comportamenti dei su indicati soggetti derivino danni concreti alla Società, come accadrebbe, per esempio, nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto in danno di essa ma, anche, nel caso detti terzi, colpiti dalle sanzioni indicate in Decreto, non siano più in grado, come conseguenza di ciò, di fare fronte ai propri impegni verso la Società, danneggiandola.

10. GOVERNANCE

Come già detto in precedenza, la Società considera le regole di comportamento contenute nel presente Modello completate ed integrate dal Codice Etico del Gruppo Natuzzi, dalle norme e procedure “NYSE” e “SOX” implementate nella Società.

Tali fonti, complessivamente ed unitariamente considerate, costituiscono il sistema, il tipo di organizzazione - in pratica - il Modello Organizzativo che la Società ha deciso di darsi, anche ma non solo, per osservare i precetti del Decreto.

La Società, infatti, ha ritenuto di improntare la propria attività nel rispetto di determinati principi ed osservando determinate regole, alcune di mera rilevanza interna (procedure organizzative), altre, invece, rilevanti anche per l'esterno (Codice Etico, Procedura CFO 006 0001 02 di preparazione del form 20F, matrici di controllo SOX, etc.), intendendo con ciò, in un'accezione ampia e generale, la collettività, lo Stato e la P.A., il mercato finanziario e gli organi di Borsa; i cd. *stakeholders*.

Tutto questo allo scopo di regolare lo svolgimento delle operazioni aziendali, pur assicurando un'efficace ed efficiente operatività, in maniera tale da evitare che agendo apparentemente nell'interesse e/o a favore della Società, i soggetti aziendali e, più specificatamente, i destinatari dell'art. 5 del Decreto possano compiere uno o più dei suoi reati-presupposto.

Tale linea di condotta rappresenta il Modello che la Società ha inteso darsi, quale strumento di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei reati previsti nel D. Lgs. 231/01 e s.m.i.

A sostegno di tale impostazione, va evidenziato quanto precisato nelle Linee Guida emanate dalla Confindustria, secondo cui principi di comportamento contenuti nel Modello organizzativo possono essere considerati come un ampliamento o estensione dei codici deontologici, delle procedure e delle regole di *governance* già presenti in azienda o di futura emanazione.

10.1 Il Sistema Organizzativo di Natuzzi S.p.A.

Il sistema organizzativo della Società è stato strutturato con la finalità di assicurare all'Ente l'attuazione della propria *mission* istituzionale ed in particolare la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni e la massima efficienza.

I poteri sono attribuiti in coerenza con la struttura organizzativa della società e nel rispetto dei principi di segregazione di compiti e responsabilità tra loro incompatibili.

I compiti e le responsabilità secondo il sistema organizzativo della Società sono esercitati:

- nel rispetto delle procedure, ordini di servizio e deliberazioni emanati dal Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato o dal Responsabile di funzione, nonché dei limiti, delle deleghe e dei poteri di firma autorizzativi attribuiti;
- nel rispetto del Modello della Società e del Codice Etico;
- in coerenza con le linee di indirizzo e le finalità della società.

Le posizioni organizzative cui sono stati conferiti i poteri sono pertanto abilitate all'esercizio degli stessi nell'ambito delle attività di competenza ed in coerenza con il *budget* approvato e loro assegnato.

I poteri di firma sono conferiti per l'espletamento degli incarichi affidati.

Tali poteri si possono quindi esercitare solo in collegamento con i relativi incarichi.

A ciascuna Unità Operativa mediante le delibere di cui sopra e conseguenti procure, sono conferiti specifici poteri, che possono riguardare:

- poteri di rappresentanza relativi a transazioni, aventi valore economico limitato (limite di spesa), che devono essere formalizzate con firma singola;

- poteri di rappresentanza relativi a transazioni, aventi valore economico limitato (limite di spesa), che devono essere formalizzate con firma abbinata;
- poteri di rappresentanza relativi a dichiarazioni o atti, non aventi valore economico diretto, che devono essere formalizzati con firma singola.

I poteri di rappresentazione sopra citati devono essere esercitati in base a:

- il limite di spesa: ciascun individuo, prima di svolgere attività che possano generare impegni per la Società, deve verificare che i poteri di delega/responsabilità a lui attribuiti siano adeguati alle attività da svolgere;
- la modalità di firma: (abbinata o singola): tutte le transazioni/dichiarazioni devono, in linea di massima, essere fatte per iscritto e firmate da due persone con poteri di firma (principio della firma congiunta).

A presidio della suddetta ripartizione di poteri, la Società si è dotata di un sistema operativo-gestionale SAP, il quale impedisce il compimento di operazioni oltre i valori soglia attribuiti a ciascun dipendente. I criteri seguiti dalla Società nell'implementazione delle regole di operatività nel proprio sistema SAP si conformano ai limiti del potere di rappresentanza e spesa che ciascun dipendente da solo può esercitare.

10.2 Principi generali di controllo in tutte le aree a rischio reato

In aggiunta ai controlli specifici descritti in ciascuna Parte Speciale del presente Modello, la Società ha implementato specifici controlli generali applicabili in tutte le Aree a Rischio Reato.

I criteri da osservare per ogni tipo di controllo sono, nello specifico, i seguenti:

- trasparenza: ogni operazione/transazione/azione deve essere giustificabile, verificabile, coerente e congruente;
- separazione delle funzioni/poteri: nessuno può gestire in via autonoma un intero processo e può essere dotato di poteri illimitati;
- i poteri autorizzativi e di firma devono essere definiti in modo coerente con le responsabilità organizzative assegnate etali da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto;
- adeguatezza delle norme interne: l'insieme delle norme aziendali deve essere coerente con l'operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa;
- tracciabilità/documentabilità: ogni operazione/transazione/azione, nonché la relativa attività di verifica e controllo devono essere documentate e la documentazione deve essere adeguatamente archiviata.

11. IL CODICE ETICO DI NATUZZI S.P.A.

11.1 Elaborazione ed adozione del Codice Etico

La Natuzzi S.p.A. ha sempre prestato particolare attenzione ai profili etici della propria attività. In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida delle Associazioni di categoria, la società ha approvato un proprio Codice Etico che è parte integrante del Modello. Il Codice Etico costituisce il punto di riferimento per fornire l'indirizzo etico di tutte attività della Società ai fini del Decreto.

11.2 Finalità e struttura del Codice Etico

Il Codice Etico della Natuzzi S.p.A. dettaglia i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i destinatari del Codice stesso. Il complesso delle regole contenute nel Codice Etico, mira alla salvaguardia degli interessi degli *stakeholders*, nonché a proteggere la reputazione della Società, assicurando nel contempo un approccio etico nello svolgimento di tutte le proprie attività.

Al fine di garantire una piena effettività delle previsioni del Codice Etico, sono tenuti all'osservanza dei principi etici e delle norme di comportamento ivi indicate: i componenti del Consiglio di Amministrazione e degli organi di alta direzione e amministrazione, i dipendenti, i professionisti, consulenti e/o fornitori che operano nell'interesse della Società, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente.

11.3 Norme di comportamento per gli apicali e per il personale

Nello svolgimento delle loro attività, i soggetti apicali devono rispettare le leggi ed i principi del Codice Etico e, quindi, tenere un comportamento ispirato a correttezza nei rapporti con qualsivoglia interlocutore, sia pubblico, sia privato e scevro da condizionamenti ed influenze esterni.

Gli stessi devono tenere un comportamento responsabile e leale nei confronti della Società ed astenersi dal compiere atti in presenza di un conflitto di interesse. Devono, inoltre, fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.

Il personale deve uniformare la propria condotta, sia nei rapporti interni, sia nei confronti degli interlocutori esterni alla Società, alla normativa vigente, ai principi espressi dal Codice Etico ed alle norme di comportamento appositamente indicate, nel rispetto del Modello e delle procedure vigenti.

In linea generale il personale deve evitare di porre in essere, dare causa o di collaborare alla realizzazione di comportamenti idonei, anche in via potenziale, ad integrare alcuna fattispecie di reato richiamate nel Decreto, e deve collaborare con l'Organismo di Vigilanza nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso richieste.

11.4 Responsabilità in materia di controlli interni. Rispetto delle procedure

Ogni persona che fa parte dell'organizzazione dell'Ente è parte integrante del suo sistema di controllo interno ed ha il dovere di contribuire, nell'ambito delle funzioni ed attività svolte, al suo

corretto funzionamento, nonché di segnalare al proprio responsabile le eventuali carenze riscontrate nel sistema dei controlli.

Inoltre, i dipendenti devono trattare con assoluta riservatezza, anche successivamente, alla cessazione del rapporto di lavoro, dati, notizie ed informazioni in loro possesso, evitandone la diffusione o l'uso ai fini speculativi propri o di terzi.

11.5 Le modalità di attuazione e controllo sul rispetto del Codice Etico

Il controllo circa l'attuazione ed il rispetto del Modello ed in particolare del Codice Etico, è affidato all'Organismo di Vigilanza che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, deve:

- controllare il rispetto del Modello e del Codice Etico;
- fornire, ai soggetti interessati, tutti i chiarimenti e le delucidazioni richieste, ivi incluse quelle relative alla legittimità di un comportamento o condotta concreti, ovvero alla corretta interpretazione delle previsioni del Modello e del Codice Etico;
- stimolare e coordinare l'aggiornamento del Codice Etico, anche attraverso proprie proposte di adeguamento e/ aggiornamento;
- promuovere e monitorare lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione sul Modello, ed in particolare, sul Codice Etico, determinate dalla Società.

Tutti i Destinatari devono portare a conoscenza dell'OdV eventuali violazioni del Modello e del Codice Etico avvalendosi dei due canali di comunicazione come riportato al precedente punto 4.4. I medesimi canali possono essere impiegati anche per avanzare richieste di chiarimenti o di interpretazioni su alcuni punti del Modello o del Codice Etico.

12. I REATI PRESUPPOSTO

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore.

Nella seguente "Tabella dei Reati" si elencano tali reati ed il relativo riferimento normativo, unitamente alla valutazione, effettuata in base alla struttura aziendale ed ai processi organizzativi e produttivi, se tale reato possa essere effettivamente commesso all'interno della Società.

Si sono considerati "Non applicabili" quei reati per i quali la probabilità di commissione è trascurabile in quanto la fattispecie astratta non potrebbe concretamente realizzarsi.

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.	art. 24, D. Lgs. 231/01	
Malversazione a danno dello Stato	art. 316-bis c.p.	SI
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	art. 316-ter c.p.	SI
Truffa	art. 640 co. 2 n. 1 c.p.	SI
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	art. 640-bis c.p.	SI
Frode informatica	art. 640-ter c.p.	SI
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 24 bis, D. Lgs. 231/01	
Documenti informatici	art. 491-bis c.p.	SI
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615-ter c.p.	SI
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	art. 615-quater c.p.	SI
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	art. 615-quinquies c.p.	SI
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617-quater c.p.	SI
Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617-quinquies c.p.	SI
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	art. 635-bis c.p.	SI
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	art. 635-ter c.p.	SI
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	art. 635-quater c.p.	SI
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	art. 635-quinquies c.p.	SI
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	art. 640-quinquies c.p.	NO
Delitti di criminalità organizzata	art. 24-ter, D. Lgs. 231/01	
Associazione per delinquere	art. 416 c.p. escluso co. 6	SI

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'Art. 12 del D. Lgs. 286/98	art. 416 c.p. co. 6	NO
Associazione di tipo mafioso	art. 416-bis c.p.	SI
Scambio elettorale politico – mafioso	art. 416-ter c.p.	NO
Sequestro di persona a scopo di estorsione	art. 630 c.p.	NO
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	art. 74 DPR 309/90	NO
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	art. 407 co. 2 lett a) num 5 c.p.p.	NO
Reati di concussione e corruzione	art. 25, D. Lgs. 231/01	
Concussione	art. 317 c.p.	NO
Corruzione per un atto d'ufficio	art. 318 c.p.	SI
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	art. 319 c.p.	SI
Circostanze aggravanti	art. 319-bis c.p.	NO
Corruzione in atti giudiziari	art. 319-ter c.p.	SI
Induzione indebita a dare o promettere utilità	art. 319-quater c.p.	SI
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	art. 320 c.p.	SI
Pene per il corruttore	art. 321 c.p.	SI
Istigazione alla corruzione	art. 322 c.p.	SI
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	art. 322-bis c.p.	SI
Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo	art. 25-bis, D. Lgs. 231/01	
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	art. 453 c.p.	NO
Alterazione di monete	art. 454 c.p.	NO
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	art. 455 c.p.	NO
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	art. 457 c.p.	NO
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	art. 459 c.p.	NO
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	art. 460 c.p.	NO

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	art. 461 c.p.	NO
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	art. 464 c.p.	NO
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni	art. 473 c.p.	SI
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	art. 474 c.p.	SI
Delitti contro l'industria ed il commercio	art. 25-bis1, D. Lgs. 231/01	
Turbata libertà dell'industria e del commercio	art. 513 c.p.	SI
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513-bis c.p.	SI
Frodi contro le industrie nazionali	art. 514 c.p.	NO
Frode nell'esercizio del commercio	art. 515 c.p.	SI
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	art. 516 c.p.	NO
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	art. 517 c.p.	SI
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	art. 517-ter c.p.	SI
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	art. 517-quater c.p.	NO
Reati societari	art. 25-ter, D. Lgs. 231/01	
False comunicazioni sociali	art. 2621 c.c.	SI
False comunicazioni sociali di lieve entità	Art.2621 bis c.c.	SI
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori	art. 2622 co. 1 e 3 c.c.	SI
Impedito controllo	art. 2625 co. 2 c.c.	SI
Indebita restituzione dei conferimenti	art. 2626 c.c.	SI
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	art. 2627 c.c.	SI
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	art. 2628 c.c.	SI
Operazioni in pregiudizio dei creditori	art. 2629 c.c.	SI
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	art. 2629-bis c.c.	NO
Formazione fittizia del capitale	art. 2632 c.c.	SI
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	art. 2633 c.c.	NO
Corruzione tra privati	art. 2635 c.c.	SI
Illecita influenza sull'assemblea	art. 2636 c.c.	SI
Aggiotaggio	art. 2637 c.c.	SI
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	art. 2638 co. 1 e 2 c.c.	SI
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.	art. 25-quater, D. Lgs. 231/01	

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
Reati con finalità di terrorismo o di evasione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	art. 25-quater, D. Lgs. 231/01	NO
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 25-quarter 1, D. Lgs. 231/01	
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 583 bis c.p.	NO
Delitti contro la personalità individuale	art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/01	
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	art. 600 c.p.	NO
Prostituzione minorile	art. 600-bis c.p.	NO
Pornografia minorile	art. 600-ter c.p.	NO
Detenzione di materiale pornografico	art. 600-quater c.p.	NO
Pornografia virtuale	art. 600-quater 1 c.p.	NO
Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	art. 600-quinquies c.p.	NO
Tratta di persone	art. 601 c.p.	NO
Acquisto e alienazione di schiavi	art. 602 c.p.	NO
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Art. 603-bis c.p.	SÌ
Pornografia virtuale	art. 600-quater.1 c.p.	NO
Adescamento di minorenni	art. 609-undecies c.p.	NO
Abusi di mercato.	art. 25-sexies, D. Lgs. 231/01	
Abuso di informazioni privilegiate	art. 184 D. Lgs. 58/98	SI
Manipolazione del mercato	art. 185 D. Lgs. 58/98	SI
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.	art. 25-septies, D. Lgs. 231/01	
Omicidio colposo	art. 589 c.p.	SI
Lesioni personali colpose	art. 590 co. 3 c.p.	SI
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.	art. 25-octies, D. Lgs. 231/01	
Ricettazione	art. 648 c.p.	SI
Riciclaggio	art. 648-bis c.p.	SI
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648-ter c.p.	SI
Autoriciclaggio	Art. 648-ter 1 c.p.	SI
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.	art. 25-novies, D. Lgs. 231/01	
Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessione di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse	art. 171 co. 1 lett a-bis), L. 633/41	SI
Riproduzione di spartiti e partiture musicali mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo per uso non personale. Messa a disposizione di terzi, anche gratuitamente, di apparecchi per fotocopia,	art. 171 co. 3, L. 633/41	NO

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
xerocopia o analogo sistema di riproduzione, senza corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe riprodotte per uso personale mediante tali apparecchi.		
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca dati	art. 171-bis, Legge 633/41	SI
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, delle vendite o del noleggio, dischi, nastri, o supporti analoghi o con ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati. Riproduzione, duplicazione, trasmissione, o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette	art. 171-ter, L. 633/41	SI
Mancata comunicazione alla Siae dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	art. 171-septies L. 633/41	SI
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via	art. 171-octies L. 633/41	NO

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale		
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25-decies, D. Lgs. 231/01	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Articolo 377-bis c.p.	SI
Reati ambientali	art. 25 undecies, D. Lgs. 231/01	
Inquinamento ambientale	art. 452-bis c.p.	SI
Disastro ambientale	art. 452-quater c.p.	SI
Delitti colposi contro l'ambiente	art. 452-quinquies c.p.	SI
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	art. 452-sexies c.p.	NO
Circostanze aggravanti	art. 452-octies c.p.	SI
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	art. 727-bis c.p.	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	art. 733-bis c.p.	NO
<u>Norme in materia ambientale:</u> Scarico di acque reflue industriali senza rispetto di limiti di legge o senza autorizzazioni delle autorità competenti	D. Lgs. 152/2006 – Art. 137	NO
<u>Norme in materia ambientale:</u> Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	D. Lgs. 152/2006 – Art. 256	SI
<u>Norme in materia ambientale:</u> Bonifica dei siti	D. Lgs. 152/2006 – Art. 257 commi 1 e 2	SI
<u>Norme in materia ambientale:</u> Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	D. Lgs. 152/2006 – Art. 258 comma 4, secondo periodo	SI
<u>Norme in materia ambientale:</u> Traffico illecito di rifiuti	D. Lgs. 152/2006 – Art. 259, comma 1	SI
<u>Norme in materia ambientale:</u> Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 452-quaterdecies c.p.	SI
<u>Norme in materia ambientale:</u> Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	D. Lgs. 152/2006 – Art. 260 bis	SI
<u>Norme in materia ambientale:</u> Violazione dei valori limite di emissione	D. Lgs. 152/2006 – Art. 279 comma 5	NO
<u>Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973:</u> Fattispecie di reato configurabili in relazione agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del	L. 150/1992 art.1, commi 1 e 2	NO

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni		
<u>Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973:</u> Fattispecie di reato configurabili in relazione agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni	L. 150/1992 art. 2 commi 1 e 2	NO
<u>Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973:</u> Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati	L. 150/1992 art. 3bis comma 1	NO
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1* è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila <i>* ... il reato si configura nel caso di detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</i>	L. 150/1992 art. 6 comma 4	NO
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	L. 549/1993 Art. 3 comma 6	NO
<u>Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni:</u> Inquinamento doloso	D. Lgs. 202/2007 Art. 8 commi 1 e 2	NO
<u>Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni:</u> Inquinamento colposo	D. Lgs. 202/2007 Art. 9 commi 1 e 2;	NO
Reato di impiego di lavoratori irregolari	art. 25 duodecies, D. Lgs. 231/01	
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	art. 22, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 22 luglio 1998, n. 286	NO
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 22 luglio 1998, n. 286	SÌ

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
Razzismo e xenofobia	art. 25 terdecies, D. Lgs. 231/01	
Propaganda, istigazione e incitamento, a negare la Shoah, i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra	Art. 604-bis c.p.	NO
Reati transnazionali	Legge 146/06, artt. 3 e 10	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.	SÌ
Favoreggiamento personale	art. 378 c.p.	SÌ
Associazione per delinquere	art. 416 c.p.	SÌ
Associazione di tipo mafioso	art. 416-bis c.p.	SÌ
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	art. 291-quater DPR 43/73	NO
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	DPR 309/90 art. 74	NO
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	D. Lgs. 286/98 art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5	NO

13. REATI COMMESSI ALL'ESTERO

13.1 Individuazioni delle attività sensibili.

La Natuzzi S.p.A. è una holding con numerose società controllate estere⁸.

L'attività estera impegna personale e strutture appartenenti alla Società ma anche soggetti di diritto autonomi e diversi, operanti sia sul territorio nazionale che fuori di esso, variamente in rapporto con la società.

L'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero essere commessi reati pone questioni, talvolta, particolari nei casi in cui la società operi all'estero o con l'estero.

L'articolo 4 del D. Lgs. 231/01 stabilisce che gli Enti rispondano anche dei reati commessi all'estero, alla duplice condizione che essi abbiano la loro sede principale in Italia e che ricorrano i casi e le ulteriori condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice penale affinché il cittadino e lo straniero possano essere puniti secondo la legge italiana per reati commessi in territorio estero.

La norma stabilisce, altresì, che la responsabilità degli enti sia perseguita a condizione che nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. La norma prevede, infine, che, nei casi in cui il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si proceda nei confronti dell'ente solo a condizione che detta richiesta sia formulata anche nei confronti di esso. Le regole stabilite dall'articolo 4 e dalle norme richiamate del Codice penale riguardano, unicamente, reati commessi in toto all'estero ad opera di soggetti aventi i caratteri di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo 231/2001 ed appartenenti ad enti con sede principale in Italia.

13.2 Valutazione del rischio per reati commessi all'estero.

Relativamente alle attività all'estero svolte da persone che non rappresentino la Natuzzi S.p.A. né vi appartengano, l'ambito e i contenuti dell'analisi e della valutazione dei rischi non è dissimile da quella che la Società riserva alle attività di tutti gli autonomi soggetti con i quali intrattiene rapporti in Italia (messa a disposizione del Codice Etico, clausole contrattuali, ecc.).

In caso di società controllate, di soggetto collegato in ragione di accordi negoziali, di rapporti finanziari ma anche di situazioni di mero fatto tali da porre ugualmente un nesso funzionale con la società Natuzzi S.p.A. l'analisi e la valutazione del rischio possono essere circoscritte alla sfera dell'ordinaria conoscenza che essa abbia delle attività del soggetto operante all'estero, senza alcuna significativa differenza rispetto all'ambito e ai contenuti dell'analisi e della valutazione dei contenuti dei rapporti con le medesime categorie di soggetti operanti in Italia.

Pertanto, si rimanda alle regole che disciplinano i rapporti con le controllate italiane e ai protocolli e alle procedure previste nelle singole Parti Speciali.

⁸Per la descrizione del gruppo Natuzzi si veda il primo capitolo della presente Parte Generale.

14. LE PARTI SPECIALI

14.1 Funzione delle Parti Speciali

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei Reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo della Società, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura.

Le Parti Speciali del Modello della Società costituiscono gli elementi finalizzati ad illustrare i principi generali di comportamento, i protocolli e, più in generale, il sistema dei controlli che rispondono all'esigenza di prevenzione degli illeciti di cui al D. Lgs. 231/01, nell'ambito di processi specificatamente individuati (Processi Sensibili).

I Processi Sensibili sono definiti sulla base della realtà gestionale ed operativa di Natuzzi ed in relazione alle fattispecie di reato individuate come potenzialmente verificabili.

Le Parti Speciali sono pertanto il documento nel quale sono fissate le condotte previste per tutti i Destinatari del Modello (Organi Sociali, Management, Dipendenti, ma anche Fornitori, Consulenti e altri Soggetti Terzi in genere), che hanno un ruolo (di presidio, di vigilanza, operativo, ecc.) nei Processi Sensibili.

Nello specifico, obiettivo delle Parti Speciali è che i Destinatari del Modello mantengano, nei rapporti con la P. A., con i fornitori, con i clienti, con i dipendenti, condotte conformi ai principi di riferimento enunciati nella Parte generale e Speciale del Modello, al fine di prevenire la commissione dei reati.

Nelle Parti Speciali, sono pertanto:

- a) individuate le Aree e/o i Processi definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;
- b) individuati i principi fondamentali di riferimento cui si ispirano e/o si devono ispirare le disposizioni organizzative e procedurali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) indicate le procedure e/o le disposizioni che regolamentano la gestione dei Processi Sensibili;
- c) indicati i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle altre aree/unità aziendali che con lo stesso cooperano.

I Reati nei confronti dei quali la Società si impegna nell'attività di prevenzione prevista dal Decreto sono individuati – vista la natura, lo scopo sociale, le attività della Società – nelle seguenti Parti Speciali:

- A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e art. 25)
- B. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
- C. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
- D. Reati societari (art. 25-ter), Abusi di mercato (art. 25-sexies) e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)
- E. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis) e Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis-1)
- F. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies)
- G. Delitti commessi con violazione delle norme antinforturistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)
- H. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)
- I. Reati ambientali (art. 25-undecies)
- J. Reati transnazionali

K. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies), Reato di impiego di lavoratori irregolari (art. 25-duodecies)

14.3 Criteri adottati per la valutazione dei reati

Sulla base dell'analisi del contesto aziendale finalizzato ad individuare le attività ed i processi nei quali possono verificarsi elementi di "rischio reato", è stata valutata la probabilità che essi possano essere commessi, attribuendo loro i valori previsti dalla seguente "Scala dei Rischi".

Scala dei Rischi	
Non applicabile	La probabilità di commissione del reato è trascurabile in quanto la fattispecie astratta non potrebbe concretamente realizzarsi
Rischio Basso	La probabilità di commissione del reato è valutabile a mero titolo di ipotesi.
Rischio Medio	La probabilità di commissione del reato non è trascurabile in quanto la fattispecie astratta potrebbe concretamente realizzarsi.
Rischio Alto	La probabilità di commissione del reato è reale in quanto le attività aziendali potrebbero permettere la realizzazione di fatti idonei a violare il bene giuridico tutelato.

La probabilità di commissione di un Reato (Rischio) viene valutata ipotizzando una situazione di assoluta "assenza di controlli" sul processo, in considerazione delle attività svolte dall'azienda e delle peculiarità proprie del mercato di riferimento.

Individuati in questo modo i processi a rischio, si prenderanno in considerazione, nelle relative parti speciali su indicate, le norme e le procedure attraverso le quali l'azienda li disciplina e li controlla. I due momenti appena citati (individuazione dei processi a rischio e valutazione delle regole e procedure applicate dalla Società) sono necessari per orientare l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza il quale, pur conscio delle regole di controllo adottate dall'azienda, dovrà focalizzarsi anzitutto sui processi con il più elevato rischio.